



TRIBUNALE di VICENZA

Composizione Monocratica
Seconda Civile

n. R.G. 9708/2017 sommario di cognizione

Il Giudice dott. Luigi Giglio nel procedimento in epigrafe

promosso da

ELENA DONAZZAN, C.F. DNZLNE72H62A703T difesa dall'Avv. Andrea Tirondola
del Foro di Vicenza; ricorrente

contro

GIOVANNI COVIELLO e MEDIA CHOICE Srl, CVLGNN50T08C104W, in proprio e quale direttore responsabile del periodico "VICENZA PIÙ", e MEDIA CHOICE Srl, CF e P.IVA 03489580245, in persona del legale rappresentante pro tempore, difesi dall'Avv. Marco Ellero e Chiara Muti entrambi del Foro di Vicenza; convenuti

ORDINANZA

Con ricorso depositato il 30.12.2017, parte ricorrente richiedeva con il procedimento sommario, il risarcimento del danno nei confronti dei odierni resistenti. Alla prima udienza di comparizione veniva dichiarata la contumacia dei convenuti, successivamente, si costituivano a seguito di notifica per l'udienza ex art.185 c.p.c. L'incombente dell'udienza dava esito negativo. Alla successiva udienza i procuratori delle parti concludevano come da note già depositate in atti.

Parte ricorrente ha concluso chiedendo la condanna di tutti i convenuti al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato nella misura di € 50.000,00 e la condanna dei giornalisti al pagamento di una somma a titolo di riparazione pecuniaria ex art.12 L. n.47/1948. Ha chiesto inoltre la cancellazione dal sito internet del quotidiano degli articoli in questione e la pubblicazione del provvedimento.

Con la costituzione i convenuti, hanno affermato che gli articoli richiamati nel ricorso introduttivo rispettano i presupposti della verità della notizia, dell'interesse alla sua pubblicazione e della continenza. Hanno quindi chiesto il rigetto di ogni domanda, infondata in fatto ed in diritto per le causali di cui in atti.

Nel merito la domanda è fondata e deve essere accolta e merita accoglimento nei limiti - qualitativi (quanto alla individuazione dei

IL GIUDICE
Dott. Luigi Giglio

confini dell'illecito) e quantitativi (quanto alla misura del pregiudizio risarcibile) - e per le ragioni che si vengono ad esporre.

La ricorrente ricopre dal 2000 la carica di Consigliere Regionale nella Regione Veneto e, dal 2005, anche quella di componente della Giunta quale Assessore Regionale, con delega nella corrente legislatura all'Istruzione, Lavoro, Formazione e Pari Opportunità. Nella prospettazione di parte ricorrente, la collocazione temporale delle pubblicazioni ha rilevanza per evidenziare come gli articoli costituiscano una indiscriminata e sistematica campagna diffamatoria nei suoi confronti, con la diffusione di notizie non vere accompagnate da giudizi e commenti critici gratuitamente offensivi e non giustificati né giustificabili. Nell'atto introduttivo sono quindi esaminati i singoli articoli oggetto di contestazione, accompagnati dalle valutazioni della parte in merito agli aspetti offensivi ed al superamento dei limiti e dei principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di legittimo esercizio del diritto di cronaca e di critica.

Dolendosi la ricorrente della valenza diffamatoria delle espressioni e dei giudizi contenuti nella rubrica "La testata giornalistica "VICENZAPIÙ" il giorno 14.08.2015 pubblicava sul proprio sito internet, alla pagina <http://www.vicenzapiu.com/leggi/elena-donazzan-razzista-di-m-non-neabbiamo-scritto-e-ce-ne-scusiamo-con-i-lettori> (tuttora attiva), un articolo a firma del proprio direttore, sig. Giovanni Coviello, dal titolo "Elena Donazzan razzista. E "assessore di m..."? Non abbiamo scritto prima, ci scusino i lettori".

Il testo dell'articolo è il seguente: "Elena Donazzan, assessore regionale bis alla (d)istruzione e al lavoro (non suo), ha aggiunto una perla anni, vista la levatura del personaggio, una cozza nera al suo pessimo pedigree da beccera razzista dando del "magrebino di m..." e del "bastardo" a chi le aveva rubato in vacanza la bicicletta recuperata poi, facendosi giustizia da solo, leggiamo, dal fidanzato che lei definisce un eroico Patriota Camerata. Per stare con lei, che pure afferma che la vera fidanzata del Patriota sarebbe la bici? Premesso che lei ben rappresenta, da assessore all'istruzione, il degrado del linguaggio e dei comportamenti che affligge la nostra società (sempre più abituata a furti disperati alla magrebina e insulti privilegiati alla Donazzan), non può non pesare sulle nostre umili considerazioni, che partono dalla condanna, comunque, verso il magrebino squattrinato, il fatto che noi tutti da anni paghiamo l'assessore veneto con oltre diecimila euro al mese (oltre ad annessi e connessi?). E questo nonostante i suoi tradimenti di convenienza politica (nell'accezione italiana di pratica sempre più contigua al malaffare o agli affari grigi) verso chi l'ha inventata (Sergio Berlato) forse perché richiamata all'ubbidienza e al silenzio da quel Giancarlo Galan che era accusato dal ras dei cacciatori, a ragione come qui sempre sostenuto e come dimostrato dal suo patteggiamento per il Mose, ma che conosceva bene i meccanismi di certi finanziamenti fatti ottenere da lei alle attività di tal Iannacopulos, mentore di Rete Veneta per la tv e Irigem per la formazione, finanziamenti di cui l'avevamo chiamata a rispondere sui nostri media e per i quali abbiamo ascoltato, terrorizzati, al telefono le sue minacce... magrebine. Ma la cosa che ci duole di più in questa vicenda, che sui media nazionali fa riapparire l'assessore, che dimentica, come spesso fa, quel minimo di stile che dovrebbe accompagnarsi al suo ruolo pubblico di rappresentante del Veneto, è l'aver taciuto un episodio avvenuto a Vicenza a fine agosto e che non avevamo rivelato perché ce lo avevano confidato un assessore comunale di Vicenza e un consigliere della Lista Variati, entrambi noti come persone per bene (salvo umane controprove, io ne so qualcosa) ed entrambi basiti da quanto avvenuto alla loro presenza in un bar vicino alla Piazza dei Signori, che la signorina Donazzan raramente mostra di volere o sapere emulare. Non abbiamo riferito l'episodio perché, anche se raccontato a chi fa di mestiere il giornalista, le confidenze erano nate in situazioni non formali e perché speravamo che i due interlocutori avrebbero reso noto l'episodio autonomamente. Ebbene la signorina "tradizionalista" Donazzan, che Berlato apostrofò con altra classe dialettica come "la vergine di Pove" e che

definiamo signorina perché solo "compagna" (in senso affettivo, ovvio, per una camerata come lei!) del coraggioso patriota, che però lei stessa definisce come fidanzato con la bicicletta rubata dal "magrebino di m...", in quel bar seduta e "sprizzante", oltre a pontificare su famiglie naturali e maternità, nonostante qualcuno le facesse osservare che a 43 anni non avesse una specifica competenza pratica al riguardo, diceva al consigliere comunale vicentino alle pari opportunità che per lei "essere gay è una malattia" e al locale assessore al Personale che "se aveva prestato servizio civile questo lo poneva sullo scalino più basso della scala sociale"... Educati, molto, Dal Maso e Zanetti a non versarle, dopo un tot di dichiarazioni folli (usiamo il suo linguaggio visto che ha postato: "io come una pazza urlo che il bastardo l'avevo individuato"), un prosecco in faccia (in effetti sarebbe stato uno spreco vista la qualità di quel vino ma li avrebbe qualificati ai suoi occhi come "machos" coraggiosi); speranzosi, troppo, nel provare a farle capire le loro diverse posizioni; riservati, eccessivamente, nel non raccontare pubblicamente le dichiarazioni di un'esponente ufficiale della Regione Veneto (è Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità...) pagata da tutti e loro possibile interlocutrice su tavoli che dovrebbero basarsi anche sul reciproco rispetto (rispetto, lo ricordiamo a lei che dovrebbe essere un riferimento per i valori della scuola, "è un atteggiamento e un comportamento improntato alla consapevolezza dei diritti e dei meriti altrui, dell'importanza e del valore morale e culturale di qualcuno"). Educati, speranzosi e riservati sono stati Everardo Dal Maso e Filippo Zanetti, ma, per la prima volta o in una delle pochissime volte (a noi ignote), siamo stati vili noi e non camerati coraggiosi come il suo patriota fidanzato, ma convivente con la bici una volta recuperata dal "magrebino di m...". Siamo stati vili a non rivelare subito l'ennesima indegnità dell'Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità. Elena Donazzan, abbiamo scritto "indegnità" e non "indennità", quella che lei sarebbe indegna di percepire per un ruolo pubblico in un qualunque paese civile e non di m... come il nostro. Anzi no, come il suo, perché il nostro è fatto di ideali che lei offende anche se pronunciati da chi dovrebbe essere un suo e non certamente nostro mito, Benito Mussolini, che faceva scolpire sulla facciata del palazzo della Civiltà del lavoro a Roma Eur questa frase a caratteri cubitali "Italiani un popolo di santi, poeti, navigatori, artisti, colonizzatori e trasmigratori". E trasmigratori vuol dire, assessore all'istruzione ma ignorante della storia, "emigranti", possibilmente non tutti di m... Chieda, se non lo sa, a suo padre che fu alpino e si faccia seguire da sua sorella che ama occuparsi di psicologia. Nel frattempo ci racconti una volta per tutte e con trasparenza dei finanziamenti a scrittori copioni, a Iannacopulos, per Rete Veneta e Irigem, e a Prioli, per i suoi costosi convegni ma poi privato dei suoi incarichi al Coisp dai vertici stessi del sindacato di polizia che lo hanno accusato di irregolarità varie. Se non lo farà, non si meravigli che, prima o poi, qualcuno, seguendo il suo esempio apprezzabile di fustigatrice di furti, non pensi che lei, oltre a distribuirlo ai suoi elettori a mò degli anni 50 del secolo scorso, non abbia le mani in pasta e non la apostrofi con un "assessore di m..."!

Detto articolo veniva pubblicato anche sulla pagina Facebook del quotidiano. La ricorrente sporgeva querela per delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Successivamente, all'esito del procedimento penale n. 7805/2015 RGNR, con decreto penale di condanna n. 2863/15 del 28.12.2015 emesso dal GIP presso il Tribunale di Vicenza, il sig. Giovanni COVIELLO veniva condannato alla pena di € 750,00 di multa per il delitto di cui all'art. 595 co. 3 C.P., passato in giudicato il 15.03.2016.

Vi è di più. In data 28.12.2015 il sig. COVIELLO aggiungeva una postilla al summenzionato articolo, del seguente tenore: "Il 28 dicembre per questo articolo con "un assessore di m..." abbiamo subito un decreto penale di condanna a 750 euro di multa a cui neanche ci siamo opposti perché se, più che il giudice, la Donazzan non ha capito l'invito provocatorio

COVIELLO
Elena Donazzan

all'educazione che le abbiamo indirizzato, beh noi pagheremo la multa ed espiremo al pena, ma per la sua "redenzione" non c'è più speranza...".

Successivamente, il 20.10.2016 su VICENZAPIÙ appariva un ulteriore articolo aggiornato il seguente 21.10.2016, dal titolo:

"Regione Veneto "boccia" Elena Donazzan che voleva oscurare "Vicenza. La città sbancata". Era gelosa perché si sentiva trascurata? Allora la seguiremo di... più, anche in Procura", ancora all'indirizzo <http://www.vicenzapiu.com/leggi/ostruzionismo-di-elena-donazzan-alla-resentazione-inregione-veneto-di-vicenza-la-citta-sbancata-motivi-squallidi-o-ripicac-per-essere-statatrascurat-da-noi-nel-dubbio-da-oggi-la-seguiremo-di-piu-anche-in-procura>. Nell'articolo, si legge: "Partiamo dalla condanna: 750 euro di decreto penale, a cui neanche ha ritenuto necessario opporsi il nostro direttore, che di certo non voleva spendere di avvocato più dell'importo della "enorme" pena "per diffamazione aggravata"... dalla sincerità dello stesso direttore nel pubblicare il 14 agosto 2015 l'articolo "Elena Donazzan razzista. E "assessore di m..."? Non abbiamo scritto prima, ci scusino i lettori", peraltro aggiornato il 28 dicembre 2015 per informare tutti i lettori, Consiglio regionale incluso, così: «P.S. Il 28 dicembre per questo articolo con "un assessore di m..." abbiamo subito un decreto penale di condanna a 750 euro di multa a cui neanche ci siamo opposti perché se, più che il giudice, la Donazzan non ha capito l'invito provocatorio all'educazione che le abbiamo indirizzato, beh noi pagheremo la multa ed espiremo al pena, ma per la sua "redenzione" non c'è più speranza...». In quell'articolo, che, a conferma della sua liceità giornalistica, nessuna autorità mai peraltro ha fatto rimuovere dal nostro quotidiano web, Coviello commentava una delle solite frasi della "nostalgica" Elena di... Pove (in questo caso contro un magrebino ladro di biciclette, la sua, che lei definiva di merda e bastardo) con un linguaggio che non dovrebbe essere tollerato, e che Coviello continua a non tollerare dovesse, ci dice, "pagare 100 volte per ribadire queste convinzioni", in bocca a un rappresentante delle istituzioni (l'articolo riprendeva gli sberleffi che il Veneto grazie a lei si beccava, che so, su Il Fatto Quotidiano e anche da quel noto... "bigotto" che gestisce Dagospia). A quel decreto penale di 750 euro non valeva la pena opporsi perché, ricorda il nostro direttore, la sua battaglia, anche economica, è concentrata nel sostenere ben altri attacchi e ben altre minacce, cosa che sta facendo ora, per esempio, affrontando, senza neanche aderire alla possibile mediazione, il primo processo che, W la giustizia italiana e vicentina, non si terrà contro il sistema Zonin, che ha tolto dalle tasche di 118.000 soci non 750 euro, ma 6.3 miliardi di euro, ma subito, il 25 ottobre prossimo, per valutare le accuse del "re di Vicenza" che pretenderebbe un milione di euro di danni che sarebbero stati arrecati alla Fondazione Roi da Giovanni Coviello." Nel testo del predetto articolo appariva l'espresso richiamo (e il relativo "link") all'articolo del 14.08.2015. L'articolo veniva "rilanciato" dal sig. COVIELLO sulla propria pagina FACEBOOK lo stesso 20.10.2016, ulteriormente pubblicato sul periodico VICENZAPIÙ - IL MENSILE DI VICENZA n. 290 del 01.11.2016.

Il giorno 24.10.2016 appariva su VICENZAPIÙ un ulteriore articolo, a firma del Coviello Giovanni, tuttora online e dedicato a un procedimento civile per risarcimento da diffamazione promosso nei suoi confronti (<http://www.vicenzapiu.com/leggi/zonin-attaccacoviello-per-aver-difeso-la-fondazione-roi-udienza-il-25-ottobre-io-finiro-in-galera-ma-ancheno-liberta-di-stampa-costi-e-ricavi>), incentrato su vicende alle quali l'Assessore Donazzan è del tutto estranea. In esso il sig. Coviello scriveva: "Non è la prima volta che io come direttore, tutti come redazione di VicenzaPiù, siamo minacciati, denunciati, censurati, "taccheggiati" al contrario da aziende anche pubbliche che finanziano i media amici e lavorano perché la nostra voce viva dal 25 febbraio 2006 sia zittita. Se a breve vi racconteremo tutto questo, esibiamo fin da oggi come "medaglie" al valore (per la difesa della libertà di stampa) l'inchiesta nata contro di me dieci anni fa per "uccidere" sul nascere questo mezzo e le uniche due condanne finora subite e neanche "opposte" (tanto non ne valeva la... pena essendo una da 300 euro,

Don Luigi Giglio

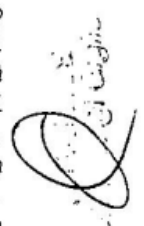
l'altra da 750 euro) su querela, la prima, dell'ex pm Paolo Pecori e, la seconda, dell'attuale assessore regionale Elena Donazzan, due "nomi" che fanno capire chi siano gli accusatori e chi sia l'accusato e quali potessero essere le loro accuse e quali le nostre azioni a tutela dei lettori..., accuse che rigettiamo, azioni che rivendichiamo."

In data 30.10.2017 la ricorrente promuoveva il procedimento di mediazione, all'incontro davanti all'Organismo, compariva regolarmente la ricorrente; né il Sig. Coviello né la Media Choice Srl, pur regolarmente invitati, comparivano o davano comunicazione alcuna per cui il mediatore dichiarava concluso il tentativo di mediazione.

A parere di chi scrive da un attento esame dell'articolo testè riportato, risulta chiaro come il sig. Coviello e la testata VICENZAPIÙ abbiano ripetutamente commesso il delitto di diffamazione aggravata in danno dell'odierna ricorrente.

Ora, già il titolo del primo articolo appare indicativo "Elena Donazzan razzista. E "assessore di m..."? Non abbiamo scritto prima, ci scusino i lettori"; mentre i termini e le considerazioni espressamente offensive e oltraggiose rivolte alla ricorrente si possono così riepilogare:

" Razzista... Assessore di m... Ha aggiunto una perla anzi, vista la levatura del personaggio, una cozza nera al suo pessimo pedigree da becera razzista... lei ben rappresenta, da assessore all'istruzione, il degrado del linguaggio e dei comportamenti che affligge la nostra società... dimentica, come spesso fa, quel minimo di stile che dovrebbe accompagnarsi al suo ruolo pubblico di rappresentante del Veneto... "la vergine di Pove" e che definiamo signorina perché solo "compagna" (in senso affettivo, ovvio, per una camerata come lei!) del coraggioso patriota - Educati, molto, Dal Maso e Zanetti a non versarle, dopo un tot di dichiarazioni folli (...), un prosecco in faccia (in effetti sarebbe stato uno spreco vista la qualità di quel vino)... Siamo stati vili a non rivelare subito l'ennesima indegnità dell'Assessore all'istruzione, alla formazione, al lavoro e pari opportunità... Elena Donazzan, abbiamo scritto "indegnità" e non "indennità", quella che lei sarebbe indegna di percepire per un ruolo pubblico in un qualunque paese civile e non di m... come il nostro... Chieda, se non lo sa, a suo padre che fu alpino e si faccia seguire da sua sorella che ama occuparsi di psicologia... noi pagheremo la multa ed espiaremo al pena, ma per la sua "redenzione" non c'è più speranza.... Non è la prima volta che io come direttore, tutti come redazione di VicenzaPiù, siamo minacciati, denunciati, censurati, "taccheggianti..."



Quel che decisamente risulta evidente è che appare come gli articoli testè riportati abbiano l'obiettivo di colpire la Donazzan Elena .

Ora, vero piuttosto che attraverso la tutela del diritto di cronaca, ogni ordinamento democratico garantisce la libertà di informazione nella sua duplice veste di diritto ad informare e ad essere informati. Con la tutela del diritto di critica, l'ordinamento garantisce quell'aspetto della libertà di pensiero che più di ogni altro è funzionale alla dialettica democratica. Diritto di cronaca e diritto di critica sono entrambi emanazioni dall'art. 21 Cost., oltre che ad essere riconosciuti e garantiti anche a livello sovranazionale dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo all'art. 10 comma 1 che è stato mutuato dall'art. 19 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e ampliato dall'art. 19 del Patto Internazionale di New York relativamente ai diritti civili e politici, ratificato in Italia con l. n. 881 del 1977, che lo consacra come uno tra i più importanti diritti dell'individuo. Tanto puntualizzato in linea generale, dall'ampia esposizione contenuta in atti (i fatti in sé, nella loro sussistenza oggettiva e riferibilità subiettiva ai resistenti, non formano oggetto di contestazione), nonché dalla ricognizione degli allegati documentali (di cui ampi stralci, in particolare quelli ritenuti lesivi e/o offensivi, sono sopra trascritti), emerge come la querelle devoluta alla cognizione del

tribunale vada contestualizzata nell'aspro dibattito venutosi a creare tra le parti.

Le frasi in questione sono da considerarsi di particolare gravità, per la reputazione della sig.ra Donazzan Elena. L'onore, il decoro e la reputazione sono beni giuridici tutelati dal nostro ordinamento e riconosciuti quali diritti della persona e, pertanto, assoluti, indisponibili e imprescrittibili. La reputazione di un politico consiste, pertanto, nella proiezione verso l'esterno dell'insieme dei suoi valori che vengono riconosciuti dal corpo sociale, e concerne non solo le qualità morali ma qualsiasi ambito e aspetto in cui si esplica la vita sociale e politica. Essa non consiste in un sentimento individuale, scollegato dal mondo esterno, la reputazione che rileva giuridicamente va identificata con l'idea di dignità personale che è presente, in un dato momento storico.

Pertanto, il soggetto che ha subito una lesione della propria reputazione politico-professionale ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione della sua reputazione. a prescindere dall'accertamento del reato, in quanto la violazione della dignità sociale-politica del soggetto costituisce lesione di un valore costituzionalmente protetto. Ora, pur dovendosi rimarcare la tendenza di parte convenuta ad utilizzare sovente toni particolarmente accesi e coloriti per una diatriba professionale/politica (in senso lato), non sarebbe possibile prescindere dalla considerazione che la critica possa esprimersi anche con accenti aspri ed espressioni forti, specie in ambito politico, senza per questo travalicare in diffamazione e/o ingiuria, per essere preminente l'interesse individuale e collettivo allo svolgimento della vita professionale (di cui è parte essenziale la facoltà di diffondere informazioni alternative, o tali ritenute).

Un tale postulato altro non è che il risvolto del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, presidiato dall'art. 21 Cost.. Nondimeno, è altrettanto indubbio che - al pari degli altri pur fondamentali diritti a matrice costituzionale - i valori costituzionali del diritto di liberamente manifestare il pensiero, e del conseguente diritto di critica e/o di dissenso, non si sottraggono, né potrebbero sottrarsi, in vista della potenziale collisione d'interessi, ad un bilanciamento con diritti e valori di analoga matrice costituzionale e degni di eguale tutela, quali i diritti morali della persona (reputazione, l'onore *et similia*).

Il legittimo esercizio del diritto di critica e dissenso (personale e/o professionale e/o politico) presuppone quindi, oltre che l'interesse alla diffusione delle proprie opinioni ed idee alternative, quantunque aspramente dissenzianti, quantomeno il rispetto dei requisiti di contenenza e di non patologica manipolazione strumentale dei fatti rappresentati.

In tale prospettiva, calando le considerazioni di carattere generale nella fattispecie concreta, ad avviso del giudicante si sottraggono ad un apprezzabile giudizio di disvalore civilistico (sia pur talvolta tradotti in toni aspri ove non addirittura in qualche occasione obiettivamente sgradevoli) gli scritti censurati in atti. Per quanto soggettivamente opinabili, tali considerazioni sembrano non mantenersi nell'ambito della legittima manifestazione del pensiero, dell'espressione di un'idea critica e dell'adesione - seppur formulata in modo colorito quando non addirittura lessicalmente strampalato - di cui l'estensore delle censurate dichiarazioni che la Donazzan Elena sia stata destinataria di una pluralità di affermazioni pesanti come l'essere contigua al malaffare, di aver fatto illeciti finanziamenti di cambiamenti, tutto ciò può indurre infatti i lettori a ritenere che lei sia solita commettere reati o sia quanto meno solitamente coinvolta in vicende giudiziali di rilevanza penale e tutto ciò non vi è prova.

Quest'ultimo non può a buona ragione ritenere equipollente a comportamento asseritamente lesivo dei propri diritti della personalità né l'asprezza del dissenso e neppure la reiterazione in un contesto temporale prolungato dello stesso. In particolare, ad avviso del tribunale, i limiti che qualificano come legittima la libera manifestazione del pensiero vengono superati già con la proposizione dell'articolo del giornalista per "Elena Donazzan razzista. E "assessore di m..."? Non abbiamo scritto prima, ci scusino i lettori".

Altrettanto chiaro appare che tutte le affermazioni ed accuse, valutate singolarmente così come in un quadro unitario di sintesi, appaiono idonee a incrinare, compromettendolo irrimediabilmente, l'indispensabile equilibrio e contemporaneo tra l'interesse di colui che manifesta il proprio pensiero - esercitando le prerogative presidiate dai diritti di libertà, ed in primis dall'art. 21 Cost. - e l'interesse del singolo destinatario delle critiche (sia pur in via mediata) alla preservazione dell'integrità dei beni dell'onore e della reputazione, con esiti d'indubbio pregiudizio per tali ultimi interessi. Va in coerenza affermata, nei limiti e per i profili sopra evidenziati, la sussistenza di una valenza diffamatoria dello scritto in questione, cui consegue il diritto di controparte al ristoro del danno, all'evidenza di natura non patrimoniale, da scrutinare per il versante essenzialmente del *quantum debeatur* (entità della riparazione).

Va al riguardo ricordato che le Sezioni Unite Civili - con pronunce (26972 / 26975 dell'11 novembre 2008) - muovendo dalla premessa di condividere la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 2059 c.c. ("il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge") operata dalle sentenze cc.dd. gemelle del 2003 (Sezione III Civile, 7 - 31 maggio 2003, n. 8827 e n. 8828), hanno affermato il seguente principio: "Il danno non patrimoniale è categoria generale non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non può farsi riferimento ad una generica sottocategoria denominata "danno esistenziale", perché attraverso questa si finisce per portare il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia pur attraverso l'individuazione dell'apparente figura categoriale del danno esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie non necessariamente previste dalla norma ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da diritti inviolabili secondo la Costituzione.". E che nella fattispecie sussista, e debba trovare ristoro, un danno non patrimoniale appare incontrovertibile, avendo il comportamento illecito di per sé attitudine ad aggredire e comprimere beni primari della persona, protetti tra l'altro dalla clausola di cui all'art. 2 Cost., quali l'onore e la reputazione, ledendone in grado non irrilevante il patrimonio morale (pure in ragione dell'inevitabile diffusione della notizia della denuncia quantomeno nell'ambito politico-sociale comune alle parti).

Va ricordato inoltre che seppur l'operato di chi ricopre cariche pubbliche come il caso de quo è necessariamente più esposto alla attenzione dei mezzi di informazione, che svolgono una imprescindibile funzione di controllo e di divulgazione per consentire all'opinione pubblica non solo di avere conoscenza degli accadimenti ma pure di acquisire sugli stessi opinioni, anche tra loro contrastanti. In questo ambito è pertanto consentito l'uso di un linguaggio più pungente e la critica alla attività politica può assumere anche toni duri ed aspri, sempre che si mantenga nei limiti di un legittimo argomentare, e non scada nel puro insulto e nella denigrazione della persona-soggetto pubblico che quell'atto ha assunto o contribuito ad assumere (Cass. n.4325/2010).

Questo giudice ha ritenuto comunque di farne cenno in premessa per dare conto dell'asprezza della critica all'operato della Donazzan Elena che connota tutto gli articoli in questione: sul punto si osserva che tali espressioni si risolvono in una aggressione gratuita e distruttiva dell'onore e della reputazione del soggetto interessato.

A parere del tribunale le affermazioni e le espressioni contenute nell'articolo esulano, da un corretta informazione e dal legittimo esercizio del diritto di critica a provvedimenti adottati dai provvedimenti di amministrazione pubblica, per richiamare l'attenzione del lettore sulla figura dell'assessore nella quale si concentrerebbe ogni potere decisivo che sarebbe da lei esercitato secondo criteri clientelari e personalistici ed in spregio ad una effettiva tutela della politica, nonostante le sue rese pubbliche intenzioni, che il giornalista non manca di evidenziare. Nel caso di specie non vi sono dubbi che le parole e gli epiteti utilizzati dal giornalista sono socialmente interpretabili come offensivi, oltre al fatto - lo si ripete - che il medesimo travisa la realtà dei fatti e riporta notizie del tutto incomplete e non provate.

Inoltre, fuori luogo appaiono poi gli inviti alla ricorrente a "farsi seguire" dalla sorella psicologa e, ancor più, a chiedere lumi al padre, che secondo le precisazioni in atti è mancato da molti anni.

Si aggiunga che tutte le affermazioni sono state pubblicate dal Coviello anche sul social network Facebook, dandovi così ulteriore amplissima diffusione; così come è avvenuto per tutti gli ulteriori articoli, sempre regolarmente proposti in Facebook. Di contro. I convenuti sostengono che nel caso di specie a loro dire il giornalista avrebbe correttamente e legittimamente esercitato il diritto di cronaca. In altre parole, sostengono che nel caso di specie non vi è alcuna responsabilità in capo al giornalista. Sempre secondo parte convenuta l'articolo in contestazione non rappresenta nulla più che una dura reprimenda, effettuata in tono per lo più di diritto di critica e di satira all'Assessore Elena Donazzan, in merito a quanto scritto dalla stessa su Facebook e riportato in atti, reprimenda che è ben giustificata dal contesto, dai toni e dalle parole utilizzati dalla ricorrente, che ricopriva una carica pubblica, e rientrando pienamente nell'esercizio del diritto di critica e di satira.

Passando ad esaminare le domande risarcitorie anzitutto va riconosciuto il danno non patrimoniale rivendicato dalla Donazzan Elena per la lesione dell'onore, del decoro e della reputazione.

Trattandosi di diritti assoluti della personalità di rango costituzionale deve ritenersi che la loro semplice violazione sia in re ipsa produttiva di danno a prescindere dall'accertamento in concreto del reato di diffamazione, i cui elementi costitutivi risultano comunque, almeno astrattamente, integrati. Dalla ritenuta configurabilità del delitto di diffamazione - che ai fini dell'azione civilistica risarcitoria deve essere deliberato dal giudice incidenter tantum (Cass.76/673) - consegue la risarcibilità, ai sensi degli artt.185 c.p. e 2059 c.c., del danno non patrimoniale sofferto dalla ricorrente, in proprio, in conseguenza della condotta pregiudizievole posta in essere dal suddetto quotidiano. Difatti, la lesione dell'onore e della reputazione legittima la richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali, trattandosi di diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione (cfr., cass. sez. un., 11.11.2008, n. 26972).

E che nella fattispecie sussista, e debba trovare ristoro, un danno non patrimoniale appare incontrovertibile, avendo il comportamento illecito di per sé attitudine ad aggredire e comprimere beni primari della persona, protetti tra l'altro dalla clausola di cui all'art. 2 Cost., quali l'onore e la reputazione, ledendone in grado non irrilevante il patrimonio morale (pure in ragione dell'inevitabile diffusione della notizia e nell'attività della Elena Donazzan quale amministratore di una delle regioni più importanti d'Italia, quale componente della Giunta del Governo della Regione

Veneto e come politico conosciuta per il suo impegno nel politico da anni nel territorio del Veneto e nel resto d'Italia).

Altrettanto chiaro appare l'elevato pregiudizio personale e politico: la ricorrente, che non ha replicato a tali insulti, è un personaggio politico, e l'indubbia lesione alla propria reputazione personale trova riverbero nel danno al consenso di cui gode e quindi alla propria credibilità e reputazione politica. Si osservi peraltro che, oltre alle gratuite offese sul piano personale, la ricorrente è stata espressamente accusata di essere contigua al malaffare e di gestire in modo clientelare e affaristico i fondi per la formazione regionale. Ora, si pensi a quanto accuse simili possano ledere l'immagine di un amministratore pubblico e conseguentemente minare anche il consenso elettorale faticosamente costruito in anni di carriera politica. Non può essere infine trascurata la peculiarità della diffusione di tali articoli. Inoltre, nello spazio di pochi mesi è stato pubblicato di un considerevole numero di articoli che hanno sostanzialmente ripetuto le medesime notizie e suggestioni lesive dell'onore e della reputazione di Elena Donazzan, concentrandosi solo su quest'ultima.

Ciò induce a ritenere che l'obiettivo di tali articoli non fosse tanto informare i lettori del giornale, quanto piuttosto colpire Elena Donazzan, attraverso una campagna stampa volutamente denigratoria.

Eccessiva peraltro è l'entità del danno pretesa dalla ricorrente, già per il fatto che, del complesso degli addebiti, solo quello sopra evidenziato, ancorché oggettivamente serio per modalità di esternazione (decreto penale di condanna) e carattere non comunemente gratuito (e livoroso) delle accuse, appare suscettibile di riparazione *sub specie* di risarcimento civilistico.

La conclusione che può trarsene, dunque, è quella della sufficienza per giustificare che la ricorrente ha subito una lesione della propria reputazione e di conseguenza ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione della sua reputazione, in quanto la violazione della dignità politico-professionale della Sig.ra Donazzan Elena costituisce lesione di un valore costituzionalmente protetto.

Il ristoro va effettuato considerando la gravità delle espressioni utilizzate; la capacità offensiva, in riferimento alla diffusione degli strumenti utilizzati per la sua propagazione ed alla loro reiterazione; l'enfaticizzazione contenuta nei titoli; la collocazione politica e sociale della Elena Donazzan e le presumibili ricadute negative in tali ambiti.

La liquidazione di siffatto danno non può che avvenire in via equitativa, tenuto conto delle particolarità del caso concreto, pertanto, la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione della sua reputazione, in quanto la violazione della dignità politico-professionale della Elena Donazzan costituisce lesione di un valore costituzionalmente protetto.

Tenuto conto del comportamento processuale in generale delle parti e della dichiarazione spontanea resa in pubblica udienza da parte della ricorrente: "Non ne posso più di essere diffamata", alla luce di tutto quanto sopra esposto, da una valutazione congiunta di tutti gli elementi a disposizione, in riferimento ai principi e alle norme applicabili, il giudicante ritiene che il pregiudizio necessariamente può essere liquidato in via equitativa, ritiene congruo riconoscerlo (in moneta attuale, ossia già inclusiva di rivalutazione ed interessi *medio tempore* maturati) in misura di € 30.000,00 (trentamila /00), in linea con quanto sin qui esposto.

Al fine di evitare la reiterazione dell'offesa (o quantomeno di ridurre l'impatto della stessa) è altresì necessario ordinare a parte convenuta di rimuovere dal sito internet www.vicenzapiu.com, dalla pagina Facebook "VicenzaPiù Quotidiano Web" e dalle pagina personale Facebook e Twitter dell'Ing. Coviello degli articoli di riportati in ricorso introduttivo, con l'obbligo ex art. 614 bis c.p.c. di corrispondere alla ricorrente la somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo, a partire da 30 giorni dalla

Il Giudice
Dott. [firma]

comunicazione del presente provvedimento agli interessati. Tale misura volta a garantire l'attuazione dell'obbligo di fare appare necessaria considerato che parte resistente ha più volte ripetuto le condotte illecite anche dopo che i fatti pregressi era stata interessata l'autorità giudiziaria.

Va infine disposta la pubblicazione della presente ordinanza, con le modalità indicate in dispositivo mediante inserzione, da effettuarsi entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della presente decisione, per estratto contenente epigrafe e dispositivo ed a caratteri doppi del normale sulle edizioni dei giornali "Il Giornale di Vicenza" e "Corriere del Veneto" e sul "Il Gazzettino" oltre che sul periodico a stampa VICENZAPIÙ, nonché in via permanente sulla pagina www.vicenzapiu.com e sulle pagine Facebook e Twitter "VicenzaPiù Quotidiano Web" e su quelle personali dell'ing. Coviello; in quanto trattasi di forma di pubblicità tipicamente idonea a contribuire a riparare il danno alla pubblica reputazione, danno patito come nel caso di specie dalla Donazzan Elena e da rendersi col rilievo idoneo a tale scopo.

Ove l'inserzione non avvenga nel termine e nei modi detti, parte ricorrente potrà procedervi a propria cura e anticipandone le spese vive, con diritto a ripeterle dagli obbligati.

All'accoglimento della domanda risarcitoria consegue il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c. spiegata dalla ricorrente. Invero, non sussistono i presupposti per l'accoglimento di tale domanda in favore della ricorrente, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza della infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto in alcun modo sufficiente come nel caso di specie della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.

La ricorrente ha chiesto, infine, la condanna di parte resistente al pagamento in favore dello Stato delle somme di cui all'art. 8 comma bis d.lgs 2872010 per la loro ingiustificata partecipazione al procedimento di mediazione. Di conseguenza, deve essere condannata parte resistente al pagamento all'Erario di una somma corrispondente al contributo unificato per il giudizio (118,50) per non aver partecipato senza giustificato motivo, alla mediazione promossa dalla ricorrente prima di avviare il presente giudizio.

Ai fini di una maggiore efficacia l'inibitoria deve essere accompagnata dalla penale prevista dall'art. 156 LdA che appare congruo fissare in euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata.

Infine va altresì dato atto della dichiarata destinazione della somma liquidata a titolo risarcitorio a pro delle associazioni benefiche in atti indicate.

Ogni ulteriore questione è superata e comunque resta assorbita.

Così definite le questioni a scrutinio, l'accollo delle spese processuali liquidate come da dispositivo i compensi detratti dal D.M. 55 del 2014. In particolare i convenuti vanno condannati con vincolo di solidarietà, alla rifusione delle spese onnicomprensive di giudizio in favore della ricorrente (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00, fasi di studio, introduttiva e decisoria; valori medi relativi alle prime due fasi e valore minimo per l'ultima fase, tenuto conto di un solo scritto conclusivo), oltre spese vive e competenze per la fase di mediazione.

Il presente provvedimento è provvisoriamente esecutivo per legge.

P. Q. M.
IL TRIBUNALE

nella persona del Giudice dott. Luigi Giglio, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla ricorrente Sig.ra DONAZZAN ELENA contro il convenuto Sig. COVIELLO GIOVANNI e MEDIA CHOICE Srl ogni altra istanza e deduzione respinta così decide:

1. previa declaratoria della valenza diffamatoria, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, delle affermazioni contenute negli articoli in data 14.08.2015, in data 20.10.2016 aggiornato in data 21.10.2016, nonché in data 24.10.2016;
2. condanna i convenuti in solido al risarcimento dei danni non patrimoniali a favore della Sig.ra Donazzan Elena, liquidati in via equitativa in € 30.000,00 (trentamila/00) in moneta attuale, oltre interessi al tasso legale dalla pubblicazione della presente fino al soddisfo;
3. condanna i convenuti in solido a pagare all'Erario la somma di € 118,50 ai sensi dell'art. 8 comma 4 bis d.lgs.28/2010;
4. condanna i convenuti in solido alla rimozione dal sito internet www.vicenzapiu.com, dalla pagina Facebook "VicenzaPiù Quotidiano Web" e dalle pagina personale Facebook e Twitter dell'Ing. Coviello, degli articoli di cui al capo 1.) che precede;
5. fissa ai sensi dell'art.614 c.p.c. bis in € 50,00 la somma che i resistenti dovranno corrispondere alla Sig.ra Donazzan Elena per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione di quanto ordinato al punto che precede, a partire da 30 giorni dalla pubblicazione di questo provvedimento agli interessati;
6. ordina ex art. 120 c.p.c. ai convenuti di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento, per estratto (intestazione e dispositivo) e per due volte, a caratteri doppi del normale, sui quotidiani *Il Giornale di Vicenza*, *Il Gazzettino* e *Il Corriere del Veneto* sia nella versione cartacea, sia nella versione online - oltre che sul periodico a stampa *VICENZAPIU'*, nonché in via permanente sulla pagina www.vicenzapiu.com e sulle pagine Facebook "VicenzaPiù Quotidiano Web" e su quelle personali dell'ing. Coviello, rispetto al quale inibisce l'ulteriore diffusione delle notizie, il tutto a cura e spese dei convenuti entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento giudiziale, autorizzando sin da ora parte ricorrente, ove tale ordine non fosse adempiuto nel termine indicato,

a provvedervi direttamente ponendo a carico dei convenuti in solido le relative spese;

7. rigetta ogni altra domanda spiegata dalle parti per le motivazioni ut supra;
8. fissa la somma di euro 1.000,00 per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata dell'inibitoria sopra statuita;
9. condanna i convenuti in solido tra loro a rifondere alla Sig.ra Donazzan Elena le spese di lite, liquidate in € 4.736,50 oltre IVA e CPA e Spese Generali al 15% come per legge

E' esecutiva ope legis

Vicenza, 27 marzo 2019



Il Giudice

dott. Luigi Giglio

